

Incentivi per le assunzioni di giovani e donne: le istruzioni dell'INPS sulle modalità di fruizione

Con il decreto Min. Lav. 05.10.2012 è stata data attuazione dell'articolo 24 comma 27 del DL Salva Italia (DL n. 201/2011). Il decreto, con l'evidente fine di incentivare l'occupazione giovanile e delle donne, ha proposto alcuni interessanti incentivi ai datori di lavoro che decidono di stabilizzare i rapporti di lavoro con i propri dipendenti o decidono di assumerne di nuovi con rapporti caratterizzati da una certa stabilità. Nel caso di stabilizzazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, i datori di lavoro hanno potuto beneficiare di un incentivo pari a 12.000 euro, mentre nel caso di assunzione a tempo determinato, l'incentivo ammontava, a seconda della durata del rapporto, dai 3.000 a 6.000 euro. Secondo quanto previsto dal decreto sarà l'INPS a corrispondere gli incentivi:

- 1) sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 2) sulla base delle risorse disponibili;
- 3) secondo modalità che sono state rese note dall'istituto con la circolare n. 122 del 17.10.2012 a cui seguirà un messaggio esplicativo sui criteri di ammissione delle domande.

Con il messaggio n. 8820 del 30.05.2013 l'INPS ha completato il quadro applicativo di tali disposizioni, stabilendo le modalità di fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro.

Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro 05.10.2012 ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro che hanno assunto nel periodo 17.10.2012 – 31.03.2013 giovani e donne a tempo indeterminato o con contratto a termine di lunga durata.

L'importo dell'agevolazione viene riconosciuto in misura fissa nel caso di assunzione a tempo indeterminato (12.000 euro) e in misura variabile per le assunzioni a tempo determinato (dai 3.000 ai 6.000 euro).

L'agevolazione viene concessa secondo criteri e modalità stabilite dall'INPS e **nel limite delle somme accantonate per il finanziamento dell'agevolazione**. Al riguardo bisogna ricordare che:

- l'INPS, con la [circolare n. 122 del 17.10.2012](#) ha fornito il **dettaglio applicativo delle disposizioni contenute nel decreto** (al riguardo rimandiamo alla nostra [Memory n. 413 del 19.10.2012](#));

- sono state **pubblicate sul sito dell'INPS alcune FAQ sull'argomento**, con cui sono state **fornite alcune importanti precisazioni su ipotesi di particolare complessità**.

Successivamente l'INPS ha emanato il [messaggio n. 8820 del 30.05.2013](#) con cui vengono forniti i dettagli sulle **modalità pratiche di percezione dell'agevolazione da parte dei datori di lavoro**.

- **Normativa**

Con l'**articolo 24 del DL n. 201/2011** il legislatore ha previsto **l'emanazione di un decreto che preveda l'erogazione di incentivi a favore dei datori di lavoro che decidono di assumere giovani e donne, oppure decidono di stabilizzare un precedente rapporto di lavoro**. Nel dettaglio, l'articolo 24 comma 27 del DL n. 201/2011 prevede che:

- "Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo".

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17.10.2012 del **Decreto 05.10.2012**, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato attuazione a tale disposizione**, prevedendo **l'erogazione di incentivi dai 3.000 euro ai 12.000 euro ai datori di lavoro che assumono o stabilizzano giovani fino a 29 anni e donne di qualsiasi età**.

- **Gli incentivi**

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto 05.10.2012, ai fini di promuovere in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili o di maggiore durata, **sono previsti in attuazione dell'articolo 24 comma 27 DL n. 201/2011 i seguenti incentivi:**

Incentivi di stabilizzazione : incentivo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato: sono inclusi in tale incentivo anche le stabilizzazioni con contratto a tempo indeterminato di giovani e di donne con contratto:

- di **collaborazione coordinata e continuativa;**
- **collaborazione a progetto;**
- di **associazione in partecipazione con apporto di lavoro.**

Le stabilizzazioni operano con riferimento a **contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro.**

I chiarimenti dell'INPS

Con la **circolare n. 122 del 17.10.2012** l'INPS ha fornito alcune precisazioni in relazione all'**ambito di applicazione** e ai **requisiti per essere ammessi alle agevolazioni in parola**. Secondo quanto chiarito dall'Istituto, **"l'incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziare con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini fino a 29 anni di età** (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) e **donne di qualunque età"**

Per quanto riguarda le **condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi**, l'INPS evidenzia:

- che **l'incentivo non spetta** se l'assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato

da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012;

- che **l'incentivo non spetta** se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla **regolarità contributiva**, al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all'osservanza dei contratti collettivi**, secondo quanto prevede l'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rimandando alle precedenti pubblicazioni per il dettaglio della struttura dell'incentivo, di seguito illustriamo schematicamente i punti fondamentali.

SCHEMA RIASSUNTIVO		
<u>Incentivi per la stabilizzazione</u>	Incentivo	12.000 euro per ogni singola stabilizzazione.
	Contratti interessati dalla stabilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti a termine. • Collaborazione coordinata e continuativa. • Collaborazione a progetto. • Associazione in partecipaz.
	Tipologia di assunzione valida	A tempo indeterminato.
	Termine di validità dell'assunzione	Dal 17.10.2012 al 31.03.2012
	Soggetti da assumere	<ul style="list-style-type: none"> • Giovani fino a 29 anni. • Donne di tutte le età.
	Massimale incentivabile	Massimo 10 stabilizzazioni.
<u>Incentivi per l'assunzione</u>	Condizione per l'accesso all'incentivo	Assunzione di personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi, con incremento della base occupazionale.

	Termine di validità dell'assunzione	Dal 17.10.2012 al 31.03.2012.
	Soggetti da assumere	<ul style="list-style-type: none"> • Giovani fino a 29 anni. • Donne di tutte le età.
	Massimale incentivabile	Massimo 10 stabilizzazioni.
	Incentivo	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro per le assunzioni da 12 a 18 mesi. • 4.000 euro per le assunzioni da 18 a 24 mesi. • 6.000 euro per le assunzioni che superano i 24 mesi.

- **Modalità di fruizione dei benefici**

Come noto, l'INPS con la circolare n. 122/2012 ha stabilito le modalità con cui dovranno essere presentate le domande per essere ammessi agli incentivi: al riguardo, infatti, il decreto si limitava a stabilire la competenza dell'INPS per la loro trattazione.

La domanda di ammissione, secondo l'INPS, doveva essere **inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV**, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", disponibile presso il sito internet dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'ammissione, secondo quanto precisato dal nuovo **messaggio n. 8820 del 30.05.2013**, verrà comunicata all'interno della piattaforma "Di.Res.Co." mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato. Le istanze per le quali non viene comunicato l'esito di ammissione si devono intendere non accolte, perché inviate dopo l'esaurimento della risorsa stanziata.

In riferimento alle **modalità di fruizione dei benefici** l'INPS effettua una distinzione tra:

- datori di lavoro che **operano con il sistema UNIEMENS**;
- datori di lavoro che **operano con il sistema DMAG**.

Datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS

Per i datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS i sistemi informativi centrali **attribuiranno alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione "2T", che assume il significato di "Datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012".**

Il codice di autorizzazione 2T verrà attribuito per i mesi di **giugno, luglio e agosto 2013**.

I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l'attribuzione del Codice Autorizzazione 2T. **Qualora il Codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede, mediante la funzionalità "contatti" del Cassetto.**

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il **sistema Uniemens**, potranno **fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013**, esponendo l'importo a credito secondo le seguenti modalità:

- **valorizzeranno nell'elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>**, il nuovo codice causale **"L430"**, avente il significato di "Incentivo straordinario per l'assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell'art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214";
- **indicheranno nell'elemento <SommaACredito> l'importo del beneficio spettante.** Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia effettuato più assunzioni agevolate, **indicherà la somma degli importi spettanti per i lavoratori in carico alla stessa posizione contributiva.**

Nell'ipotesi in cui **siano state effettuate assunzioni a tempo parziale** sarà cura del **datore di lavoro ridurre proporzionalmente l'importo del bonus spettante.**

Nell'eventualità in cui dovesse **fruire di benefici non spettanti**, il datore di lavoro **dovrà restituire le somme indebitamente conguagliate secondo le seguenti modalità:**

- **valorizzerà nell'elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale "M430" avente il significato di "Restituzione Incentivo straordinario per l'assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 2012 e dell'art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. con modd., con l. 22.12.2011, n. 214";**
- **indicherà nell'elemento <SommaADebito> l'importo da restituire.**

Datori di lavoro che operano con il sistema DMAG

Per i datori di lavoro che **operano con il sistema DMAG**, l'incentivo spettante sarà **reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di lavoro alla prima emissione utile.** I datori di lavoro aventi diritto potranno **successivamente richiedere l'importo loro dovuto, sia a titolo di rimborso che a titolo di compensazione sui contributi a debito, eventualmente relativi anche ai trimestri successivi;** a tal fine il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario **dovrà presentare istanza telematica, specificando se chiede il rimborso o la compensazione e - nel campo " note" - che si tratta di incentivo per giovani e donne.**